

Nota di commento alla Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 21187 del 18 maggio 2023

Inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.: la Cassazione chiarisce ulteriormente l'interpretazione di "abusivamente", "compromissione", "deterioramento", "significativi" e "misurabili".

## A cura del dott. Mauro Kusturin

Tra i recenti *Ecodelitti* introdotti nel codice penale, le disposizioni dell'art. 452 bis c.p. sanzionano i reati di gravità intermedia fra il *disastro ambientale* e le fattispecie criminose in violazione del D. Lgs. n. 152/2006; nel dettaglio il citato articolo punisce "... con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione** o un **deterioramento significativi** e **misurabili** ... delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ... di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

Nella configurabilità del reato, è di fondamentale rilevanza l'interpretazione delle parole cardine:

- 1. "abusivamente"
- 2. "compromissione"
- 3. "deterioramento"
- 4. "significativi"
- 5. "misurabili".

In questo contesto, si innesta la recente Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 21187 del 18 maggio 2023 (UP 15 feb 2023), la quale affronta minuziosamente gli aspetti connessi all'applicazione del richiamato articolo del Codice Penale, anche in relazione agli articoli che seguono il 452 bis e alle disposizioni contenute nel *Testo Unico Ambientale*.

La pronuncia sentenzia che "costituisce approdo da tempo consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che, in tema di reati ambientali, la condotta "abusiva" idonea ad integrare (non solo) il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060-01; Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv.269491 - 01; Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565 - 01)"

Per la Suprema Corte "... l'interpretazione prevalente ritiene che sussiste il carattere **abusivo** dell'attività ... idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente



nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime ..."

La Cassazione precisa, altresì, che non "... è dunque affatto vero che il legislatore, con il termine "abusivamente", ha inteso «colpire e sanzionare solo attività e volontà specificamente dissimulate ovvero condotte volutamente in occulto» ... E' piuttosto vero che il legislatore ha attinto al diritto vivente assegnando al termine in questione il significato che da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità gli aveva già attribuito, sì da non determinare alcuna frizione con il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie."

"Quanto ai concetti di "compromissione" e "deterioramento", essi consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. (Sez. 3, n. 46170 del 2016, Simonelli, cit.)."

Sui citati concetti, la Corte aggiunge che "«l'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento [tra di essi] - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - poiché indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen.»".

La Suprema Corte ritiene, inoltre, che:

- <u>deterioramento</u> e <u>compromissione</u> "sono concetti diversi dalla "distruzione"; non equivalgono, in ultima analisi, a «una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che (...) la norma non prevede";
- "Pur se non irreversibile, il <u>deterioramento</u> o la <u>compromissione</u> evocano l'idea di un risultato raggiunto, di una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso. Da questo punto di vista il <u>deterioramento</u> e la <u>compromissione</u> (quest'ultima intesa come rendere una cosa, in tutto o in parte, inservibile) costituiscono per il



legislatore penale evento tipico del delitto di danneggiamento<sup>1</sup> e, in quanto tale, l'idea del "danno" (ancorché non irreversibile) è a loro connaturale";

- "Il <u>deterioramento</u>, in particolare, è configurabile quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (Sez. 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv.252823) ovvero quando la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n.38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220)";
- "La <u>compromissione</u>, termine, come visto, indifferentemente utilizzato nel linguaggio giuridico per descrivere un modo di essere o di manifestarsi del deterioramento stesso, coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l'aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l'uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare; <u>deterioramento</u> e <u>compromissione</u> sono le due facce della medesima medaglia, sicché è evidente che l'endiadi utilizzata dal legislatore intende coprire ogni possibile forma di "danneggiamento" strutturale ovvero funzionale- delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo."

Per gli Ermellini "... ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile (nel senso che «le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione», Sez. 4, n. 9343 del 2010, cit.)"; pertanto, gli stessi giudici ritengono che è "... possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati."

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sul "danneggiamento", la stessa Sentenza n. 21187/2023. "7.15. Non a caso la giurisprudenza di questa Corte, maturata sin da epoca antecedente alla legge n. 319 del 1976 (cd. legge "Merli", la prima che introdusse una disciplina organica e penalmente sanzionata in materia di scarichi di acque reflue), aveva già ampiamente attinto al reato di cui all'art. 635, cod. pen., per attrarre alla sua fattispecie quei casi in cui un corso d'acqua fosse durevolmente deteriorato in modo da ridurne l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione (così Sez. 2, n. 12383 del 28/04/1975, Fratini, Rv. 131583, in un caso di scarichi industriali apportatori di intorbidamento delle acque del fiume Arno, di distruzione di microrganismi, quali microflora e microfauna, plancton animale e vegetale, di alterazione morfologica e termica e di fenomeni analoghi; nello stesso senso Sez. 2, n. 5802 del 15/11/1979, Frigerio, Rv.145222 in un caso di inquinamento del fiume Lambro; Sez. 6, n. 8465 del 21/06/1985, Puccini, in ipotesi di inquinamento del fiume Arno determinato dalla disattivazione del depuratore; di rilievo il principio affermato da Sez. 2, n. 7201 del16/01/1984, Corsini, Rv. 165490, secondo cui l'art. 26 della legge 10 maggio 1976 n. 319 aveva abrogato soltanto le norme che puniscono l'inquinamento collegabile direttamente o indirettamente agli scarichi ma detta abrogazione non si estendeva alle norme che puniscono il danneggiamento che, pur tutelando anche le acque dall'inquinamento, hanno una diversa e più ampia oggettività giuridica). Sulla scia di tale indirizzo giurisprudenziale, più recentemente, Sez. 4, n. 9343del 21/10/2010, Valentini, Rv. 249808, in un caso di illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume, che ne aveva cagionato il deterioramento, rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali, ha ribadito che si ha «deterioramento», che integra il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo ...".



Pertanto, il *concetto di reversibilità*, sia per il **deterioramento**, sia per la **compromissione**, assume notevole importanza nei casi di inquinamento dei corsi d'acqua; fiumi e torrenti, che sono caratterizzati dalla dinamicità e dalla capacità autodepurativa (dovuta a fattori fisici, chimici e biologici), nella maggior parte dei fenomeni di inquinamento, riescono, dopo un tempo variabile, a eliminare o ridurre notevolmente l'alterazione, ma non per questo, non subiscono **deterioramento/compromissione**. Tuttavia, troppo spesso, si è ritenuta *l'irreversibilità* come elemento fondamentale del danno arrecato alle acque superficiali.

In merito alla natura "significativa" e "misurabile" che definisce il deterioramento ovvero la **compromissione**, la sentenza ha ulteriormente precisato che "... ferma la loro funzione selettiva di condotte di maggior rilievo, «il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la **compromissione** o il **deterioramento** causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti»".

Sulla *misurabilità*, giova menzionare quanto stabilito, in precedenza, con la Sentenza Cass. Sez. III n. 39759 del 20 ottobre 2022: con il termine "... "*misurabile*" il legislatore ha, infatti, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l'esistenza di un fenomeno di *compromissione* o *deterioramento* ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua "*significativa*" incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione."

In conclusione, la Sentenza oggetto del presente contributo chiarisce ulteriormente quanto disposto dall'art. 452 bis, definendone il campo di applicazione e fugando gli eventuali dubbi interpretativi.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 24 giugno 2023